

# 08/05/2023 - Enti locali e progressioni verticali: il parere dell'ARAN

Tweet

tratto da [lentepubblica.it](https://www.lentepubblica.it)

**n un recente orientamento applicativo dell'ARAN, il CFL209, si forniscono ulteriori chiarimenti sulle progressioni verticali negli Enti Locali dopo l'approvazione del CCNL Funzioni Locali.**

Il **nuovo CCNL Enti Locali** si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.

Per i dipendenti del comparto degli Enti Locali si prevede la progressione tra aree, come da disposizioni contenute nel CCNL sul sistema di classificazione professionale del personale del comparto Funzioni Locali.

Tra le novità del nuovo CCNL troviamo alcuni correttivi alle regole dedicate alle progressioni verticali o tra aree: queste prevedono **il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attuano attraverso procedure di selezione interna.**

Scopriamo quali chiarimenti ha fornito l'ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, nel suo recente parere.

Indice dei contenuti

- [Enti locali e progressioni verticali: il parere dell'ARAN](#)
- [Procedure speciali di progressione verticale](#)
- [Le novità](#)
- [Dati normativi](#)
- [Le possibilità per gli enti](#)
- [Conclusioni](#)
- [Il testo completo del parere dell'ARAN](#)

## Enti locali e progressioni verticali: il parere dell'ARAN

**Con riferimento alla FAQ che affronta il tema delle progressioni tra le aree nel comparto delle Funzioni locali, si chiede di chiarire quale rapporto sussista tra numero di assunzioni dall'esterno e numero di progressioni verticali sia durante il cosiddetto periodo transitorio di prima applicazione del nuovo ordinamento che nella fase di applicazione a regime.**

Il CCNL del 16 novembre 2022 ha tracciato una distinzione molto netta tra le due diverse tipologie di procedure di progressione verticale:

- **procedure "ordinarie"**, la cui disciplina, ancorché richiamata nei contratti (si veda art. 15, comma 1 del richiamato CCNL), trae origine unicamente dalla legge (considerata anche la riserva di legge in materia);
- **procedure "speciali"**, temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2025, la cui disciplina è invece prevista nel CCNL (si veda art. 13 commi 6, 7, 8), con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge, con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e con rinvio a regolazioni di maggior dettaglio che dovranno essere adottate dagli enti, previo confronto sindacale.

Nella FAQ citata nel quesito posto è stato già chiarito quali siano gli elementi comuni e le differenze tra le due tipologie di procedure sopra ricordate (per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla suddetta FAQ).



Se decidono in tal senso, tutte le risorse stanziare sono destinate a progressioni verticali speciali della fase transitoria.

È il caso di precisare che tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni, in base alle previsioni di legge che regolano le assunzioni nelle amministrazioni del comparto.

Ovviamente, gli enti continuano ad avere la possibilità di stanziare, in coerenza con i propri fabbisogni, anche le ordinarie risorse assunzionali, sussistendone le condizioni (in particolare per quanto concerne il rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria).

In tal caso, essi operano, tuttavia, nell'ambito delle previsioni di legge che regolano le assunzioni di personale. Dovranno, pertanto, garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno di cui è pianificata la copertura (cioè nella misura minima del 50% dei posti da coprire, finanziati con ordinarie risorse assunzionali).

## Conclusioni

In conclusione:

- se gli enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziare sono destinate a progressioni verticali di cui all'art. 13;
- se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse).

## Il testo completo del parere dell'ARAN

Potete consultare qui di seguito il **documento completo**.

- Pagine visitate da settembre 2019 -



Online	31
P.viste tot	17614310